



Lega Navale Italiana

Sezione di Amalfi

www.lniamalfi.it

R E G O L A M E N T O

B A S E N A U T I C A

Norme per l'ormeggio delle unità da diporto di proprietà dei soci
al pontile sociale sito nello specchio d'acqua in concessione alla
Sezione di Amalfi della Lega Navale Italiana.

Norme comportamentali e disciplinari

(Approvato dall'assemblea dei soci del 21 gennaio 2007)

NORME PER L'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO DI PROPRIETÀ DEI SOCI AL PONTILE SOCIALE SITO NELLO SPECCHIO D'ACQUA IN CONCESSIONE ALLA SEZIONE DI AMALFI DELLA LEGA NAVALE ITALIANA.

REGOLE COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

ARTICOLO 1) REQUISITI

Il socio armatore, cioè il socio pieno proprietario di una unità da diporto, per ottenere il beneficio del godimento stagionale di un posto per l'ormeggio dell'unità di sua proprietà nelle acque sociali, presso il pontile di proprietà della Sezione, deve :

A) Essere socio della Sezione di Amalfi della Lega Navale Italiana;

B) Essere in regola con il tesseramento dell'anno relativo e con il pagamento di tutti i contributi sociali, statutari, ordinari o straordinari, anche relativi agli anni precedenti, avere partecipato, direttamente, ad almeno una assemblea e/o manifestazione sociale nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di ormeggio;

C) Avere la piena proprietà dell'unità da diporto, battente bandiera italiana, comprovata dalla licenza di navigazione o, per i natanti, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esibita unitamente all'istanza annuale di ormeggio, ed essere iscritto al Registro Nazionale del Naviglio della Lega Navale Italiana ;

D) Essere inserito nella graduatoria del settore relativo alle dimensioni della propria unità per l'assegnazione del posto di ormeggio, e trovarsi in posizione di punteggio compatibile con il numero di posti barca disponibili al pontile sociale, ai sensi dei successivi articoli dodici e tredici.

ARTICOLO 2) OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio armatore, con la presentazione della domanda di ormeggio, ed a seguito dell'ottenimento, relativamente alla propria unità da diporto, del beneficio del posto di ormeggio nelle acque sociali, presso il pontile di proprietà della Sezione, si impegna a:

A) Versare di persona al Cassiere della Sezione, anticipatamente ed in unica soluzione, tassativamente, nei tempi e secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, il contributo di ormeggio previsto, le quote supplementari per la frequentazione della base

nautica e la quota di iscrizione al Registro del Naviglio, determinati annualmente in proporzione alle dimensioni del proprio natante o imbarcazione, quale contributo individuale alle spese di allestimento delle strutture di ormeggio e dei costi generali per il mantenimento della base nautica e delle relative strutture, nonché contribuzione per l'effettuazione del servizio di ormeggio ;

B)Stipulare per la propria unità da diporto una assicurazione circa la responsabilità civile;

C)Sottoscrivere la dichiarazione unilaterale di autorizzazione alla rimozione dell'unità in caso di mancato pagamento dei citati contributi, o nelle altre ipotesi previste dal presente regolamento;

D)Osservare scrupolosamente le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, e del presente Regolamento, nonché le prescrizioni ed i regolamenti emanati dall'Autorità Marittima in relazione alla nautica da diporto ed alla sicurezza della navigazione nell'ambito portuale, nonché quelle a tutela dei beni demaniali ed a tutela dell'ambiente, ed i dettami del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza della Sezione.

E)Essere iscritto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed esporre sulla propria unità la bandiera della Lega Navale Italiana ed il guidone della Sezione.

F)Assumere l'impegno di propagandare le finalità della Lega Navale Italiana, e partecipare, direttamente, dando il proprio attivo contributo materiale, a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione, mettendo, altresì, a disposizione per le stesse la propria unità da diporto.

G)Autorizzare la Commissione di Ormeggio e la Presidenza della Sezione ad accedere e ad effettuare, sulla propria unità, tutti i controlli e le misurazioni miranti ad accertare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento della Base Nautica.

Ogni unità sarà misurata al momento del primo ormeggio per riscontrare i dati forniti dal socio nella relativa domanda o, successivamente, in ipotesi di contestazioni.

Il socio che ormeggia la propria unità da diporto presso il pontile sociale accetta senza riserve il presente Regolamento, e si obbliga ad osservarlo scrupolosamente e ad adempiere a tutte le direttive del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza della Sezione.

ARTICOLO 3)

PERSONALITA' DEL BENEFICIO

E DIVIETO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA

Il beneficio di ormeggio è personale e non cedibile in nessun modo.

Il beneficio di ormeggio nelle acque sociali è concesso al socio e non alla sua unità da diporto e, pertanto, il socio che ceda la sua imbarcazione conserva il diritto per l'assegnazione del posto per la nuova imbarcazione, compatibilmente con la sua posizione

in graduatoria, mentre l'acquirente della unità medesima, se non socio, non ha nessun diritto di ormeggio presso la Base Nautica della Sezione, mentre se socio potrà ormeggiare l'unità acquistata, sempre se rientri in una delle due graduatoria previste .

Il beneficio del posto di ormeggio o dell'inserimento nella graduatoria o nella lista di attesa, di cui al successivo articolo tredici, viene meno con la cessazione della qualità di socio.

Il socio che, anche **di fatto**, ceda il proprio posto di ormeggio ad un terzo, (socio non in graduatoria, o terzo non socio della Sezione), eventualmente, anche dichiarando che l'unità ormeggiata da terzi è di sua proprietà, è soggetto alle sanzioni disciplinari in appresso previste.

Costituisce chiaro indice della cessione **di fatto** del posto di ormeggio, la circostanza che l'unità ormeggiata al pontile sociale venga utilizzata, prevalentemente, o per lunghi periodi, anche non consecutivi, da persone diverse dal socio titolare del beneficio di ormeggio, oppure da persone esterne al suo ambito familiare.

E' fatto assoluto divieto ai soci di esercitare attività commerciali od a scopo di lucro di qualsiasi tipo, con le unità ormeggiate al pontile sociale, anche se tali attività vengano eseguite lontano dal pontile.

Ove venga accertato che un socio eserciti attività a scopo di lucro con la propria unità ormeggiata al pontile sociale, od abbia ceduto, anche di fatto, a terzi il proprio posto di ormeggio, il Presidente della Sezione, assunte sommarie informazioni, deferisce il socio stesso al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Il Collegio dei Probiviri, entro giorni dieci dalla segnalazione, alla presenza di almeno due componenti della Commissione di Ormeggio, assunte informazioni, sentito il socio, ed accertata la veridicità dei rilievi, applica al socio medesimo le sanzioni statutarie e disciplinari del caso, e commina, comunque, la sanzione accessoria della esclusione immediata, dal beneficio di ormeggio per l'anno in corso, nonché la perdita del diritto all'inserimento nelle graduatorie e liste di attesa per la durata di anni tre, e dispone che l'unità ormeggiata venga immediatamente rimossa, a spese del socio, e/o custodita in altro luogo, sempre a spese del socio.

In tutte le ipotesi sopra descritte, al socio non spetta nessun rimborso del contributo di ormeggio versato, né alcun risarcimento del danno.

ARTICOLO 4) PRECISAZIONI

Ogni socio ha diritto di ormeggio per una sola unità da diporto.

E' tassativamente vietata l'assegnazione, anche solo momentanea o temporanea, di posti di ormeggio a non soci, od a soci non inseriti in graduatoria o lista di attesa.

La Sezione deve ospitalità, solo temporanea, ai natanti in avaria o in caso di condizioni metereologiche calamitose.

La Sezione deve permettere l'attracco di natanti ed imbarcazioni della Marina Militare Italiana e delle Forze dell'Ordine, e, compatibilmente con la disponibilità di posti, alle unità di proprietà di soci di altre Strutture Periferiche della Lega Navale Italiana, in transito temporaneo, e solo per il periodo di massimo due giorni comprensivi di una notte.

ARTICOLO 5) NATURA DEL CONTRIBUTO

La Sezione non persegue scopo di lucro, e non trae vantaggio economico dai contributi di ormeggio, e dagli altri contributi dei soci, che costituiscono solo una partecipazione individuale alle spese di gestione della Base Nautica, senza nessun rapporto di corrispettività, nonchè finanziamento generale delle attività istituzionali e statutarie della Sezione. L'eventuale eccedenza dei contributi rispetto alle spese sarà accantonato nelle casse della Sezione ed utilizzato per scopi istituzionali.

Il posto di ormeggio al pontile sociale è un beneficio concesso dalla Sezione al socio, ed è assegnato stagionalmente al socio armatore, in uso temporaneo, e non in proprietà, secondo la graduatoria annuale e la disponibilità di posti al pontile sociale, ed esclusivamente per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per l'effettuazione del servizio stagionale di ormeggio. E' fatto divieto al socio di ormeggiare la propria unità al pontile sociale prima o dopo tale periodo. Le unità ormeggiate in violazione saranno immediatamente rimosse a spese del socio.

ARTICOLO 6) COMPROPRIETA' DELLE UNITA'

L'unità ormeggiata deve essere di esclusiva proprietà del socio e non di terzi.

In caso di comproprietà di una unità da diporto, tutti i comproprietari dovranno essere soci di questa Sezione.

In caso di comproprietà di una unità da diporto, uno solo dei contitolari sarà considerato beneficiario dell'ormeggio, cioè il socio con il punteggio individuale più alto od, a parità, con la maggiore anzianità, mentre tutti i comproprietari saranno responsabili dell'osservanza di tutte le norme dello Statuto nazionale e del presente Regolamento.

In caso di scioglimento della comproprietà i vari contitolari avranno diritto ad un solo posto di ormeggio che spetterà, compatibilmente con la disponibilità di posti al pontile, al solo socio che vanta il punteggio individuale più alto od, a parità, con la maggiore anzianità.

ARTICOLO 7)

RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA

Il beneficio del posto di ormeggio non implica nessuna responsabilità della Sezione per la custodia in quanto tale rischio, ed il relativo onere, sono a carico della ditta appaltatrice del servizio di ormeggio e custodia, ai sensi di legge.

I natanti di proprietà dei soci saranno ormeggiati al pontile sociale, nell'ambito dei due settori di cui al successivo articolo 13, dalla ditta appaltatrice, secondo criteri di sicurezza e marineria, senza che il socio possa in alcun modo chiedere una posizione diversa da quella assegnata.

I soci sono tenuti ad ormeggiare la propria unità da diporto solo nel posto assegnato e a non occupare, seppur temporaneamente, altri posti liberi.

I rischi relativi a danni a persone o cose in transito sul pontile sociale sono coperti da polizza assicurativa, al pari di quelli cagionati da eventi calamitosi naturali ai natanti ormeggiati al pontile sociale, e la Sezione non assume nessuna responsabilità diretta a riguardo, salve le ipotesi di cui all'art.1229 cod. civ.. Il socio che ormeggia la propria unità al pontile sociale si obbliga a richiedere l'eventuale risarcimento di danni subiti solo ed esclusivamente alla compagnia di assicurazioni con la quale è stata stipulata la polizza, e comunque rinuncia a qualsiasi richiesta, pretesa od azione nei confronti della Sezione.

ARTICOLO 8) PRESCRIZIONI TECNICHE

Le unità da diporto ormeggiate al pontile sociale devono:

A) Issare a poppa la bandiera della Lega Navale Italiana ed il guidone della Sezione ed essere iscritte al Registro del Naviglio;

B) Avere le dotazioni di sicurezza regolamentari ed in perfetta efficienza, in modo da essere impiegate immediatamente dal personale addetto alla guardiana per eventuali emergenze, in aggiunta ai mezzi di soccorso istituzionali di cui è dotata la Base Nautica.

C) Essere condotte nelle manovre di ormeggio al pontile dal solo socio beneficiario del posto o dal personale di guardiana, al quale unicamente spetterà il compito di provvedere a legare l'unità al pontile con solide cime;

D) Essere ormeggiate, con idonei parabordi, al pontile sociale in modo da non arrecare danni alla unità ormeggiate limitrofamente ;

E) Essere rese accessibili e manovrabili dal personale di sorveglianza per tutte le emergenze, e, pertanto, ogni socio dovrà fornire al personale addetto le chiavi della rispettiva unità;

F) Adeguarsi al potenziamento delle strutture individuali di ormeggio qualora il personale addetto le ritenga inadeguate alle dimensioni ed alla struttura dell'unità.

ARTICOLO 9) POLITICA AMBIENTALE

A seguito dell'ottenimento da parte della Sezione della Certificazione di Qualità Ambientale UNI EN ISO 14001-96, ed in ottemperanza agli scopi ed indirizzi statutari e generali della Lega Navale Italiana, ciascun socio, nell'ambito della propria attività di diporto, dovrà perseguire gli obiettivi di tutela ambientale che la Sezione ha stabilito nell'ambito della propria politica ambientale, di seguito riprodotta:

POLITICA AMBIENTALE

La LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Amalfi è un'associazione senza scopo di lucro che ha come compito statutario precipuo l'avvicinamento dei cittadini alle attività nautiche e al mare. In particolare il suo statuto prevede l'impegno alla "tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e lo sviluppo di iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione: essa promuove e sostiene la pratica del diporto e delle attività nautiche.

La Lega Navale Italiana Sezione di Amalfi consapevole dell'importanza che riveste la salvaguardia e la protezione dell'ambiente per le generazioni future, ha deciso di conformare le sue attività ai dettati della norma UNI EN ISO 14001/2004.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, al fine di rendere evidente la sua responsabilità nei confronti dell'ambiente, ha elaborato la propria Politica Ambientale rendendola disponibile al pubblico, ai soci e a tutti gli Enti interessati. La dimostrazione del proprio impegno ambientale si traduce in:

- 1) Operare nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e normative applicabili alle attività dell'associazione;
- 2) Promuovere la responsabilità dei propri soci verso la protezione dell'ambiente realizzando programmi di informazione e formazione;
- 3) Eliminare o prevenire ogni forma di inquinamento che possa derivare dalla sua attività . Ciascun socio, nell'ambito della propria attività da diporto, viene costantemente informato e sensibilizzato sull'importanza della tutela dell'ambiente marino. Pertanto, ogni socio è chiamato a perseguire, per quanto di sua competenza, gli obiettivi che l'associazione ha stabilito e che sono di seguito elencati :
- 4) Tutelare l'ambiente marino collaborando o con gli Enti interessati e sensibilizzando tutti quanti vivono il mare
- 5) Adoperarsi alla tutela delle specie marine in pericolo di estinzione (cetacei, tartarughe marine), collaborando con le associazioni ambientaliste e le Autorità preposte
- 6) Evitare in modo categorico la dispersione di rifiuti nell'ambiente. I rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati, limitandoli allo stretto necessario;
- 7) Segnalare tempestivamente alle Autorità competenti incidenti ed emergenze ambientali al fine di minimizzare il loro impatto sull'ambiente marino

Nello spirito del miglioramento continuo l'associazione, ogni anno, formula nuovi obiettivi ambientali che saranno documentati e comunicati a tutti gli interessati.

E' responsabilità di ogni socio rispettare la presente Politica Ambientale la quale rappresenta il contributo della LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Amalfi in favore della sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi e gli impegni prefissati dalla LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Amalfi sono forniti in maniera formale nel documento "Politica Ambientale" (PA), presente all'allegato 2 del Manuale.

In virtù di quanto sopra, il socio durante l'ormeggio al pontile, per motivi di sicurezza, ed in ossequio alla "Politica Ambientale" della Sezione, non potrà :

A) Fare uso dei servizi igienici eventualmente installati a bordo;

B) Effettuare sul pontile rifornimenti di carburante con recipienti mobili ;

C) Depositare sul pontile combustibili, olii per miscele, batterie elettriche o, in genere, attrezzi pericolosi per le persone e l'ambiente;

D) Gettare in mare combustibili, olio, o altro che possa inquinare l'ambiente ;

E) Fare prove di motore o tenere lo stesso in moto lungamente e non per il periodo necessario alla manovra ;

F) Occupare con oggetti aree demaniali circostanti al pontile.

G) Lavare la propria unità o altri oggetti con sostanze e detersivi chimici, o effettuare docce e lavaggi personali con prodotti chimici di igiene intima, in quanto le operazioni di lavaggio delle unità da diporto sono di competenza esclusiva del personale addetto all'ormeggio.

H) Pescare sul pontile o effettuare sullo stesso preparazione di esche o attrezzature idonee alla pesca ;

G) Depositare sul pontile, oltre il tempo strettamente necessario, oggetti personali o relativi alla propria unità.

ARTICOLO 10) OSPITI NON SOCI

Le persone non socie, ospiti a bordo delle unità da diporto di proprietà di soci potranno accedere al pontile e transitarvi solo in compagnia dei soci.

Le unità da diporto potranno essere prelevate solo dai soci, o dai componenti dell'ambito familiare del socio, a seguito di preventiva comunicazione al personale di sorveglianza, e non da persone non socie. In ogni caso responsabile sarà il socio proprietario dell'unità.

I soci potranno avvalersi, per la manutenzione o riparazione delle rispettive unità da diporto, solo dell'operato di meccanici o altro personale tecnico, a propria scelta, purchè abilitato per il settore nautico, ed in regola con la normativa vigente.

ARTICOLO 11) DOVERI SOCIALI

Tutti i soci dovranno prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera per operazioni di emergenza o sicurezza in caso di condizioni metereologiche avverse, nonché per quelle operazioni che si rendessero necessarie per il buon funzionamento della base nautica.

E' buona norma che i soci mettano a disposizione la rispettiva unità per tutte le manifestazioni sociali, festività, o comunque su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12)

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il beneficio del posto di ormeggio stagionale al pontile sociale è concesso esclusivamente al socio che abbia conseguito un punteggio compatibile ed idoneo ai fini dell'inserimento in una delle due graduatorie redatte, annualmente, dalla Commissione di Ormeggio e ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Le graduatorie, e le relative liste di attesa, sono redatte in base al punteggio individuale conseguito da ciascun socio, attribuito in base all'anzianità di iscrizione del socio alla Sezione, risultante dagli elenchi annuali dei soci, ed in base al merito, inteso come collaborazione attiva del socio alle varie iniziative e manifestazioni organizzate dalla Sezione, alla partecipazione alle assemblee, nonché in base agli altri criteri per l'attribuzione del punteggio, indicati nell'allegata Tabella n°1 per l'assegnazione dei punteggi, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, il tutto sempre secondo la disponibilità di posti al pontile nel settore prescelto dal socio armatore.

I posti al pontile sociale sono divisi in **due settori**, rispettivamente:

-(**settore "A"**, lato esterno del pontile) per unità di lunghezza superiore a metri lineari sei e centimetri cinquanta di lunghezza, fuori tutto;

-(**settore "B"**, lati interno, laterale e testata del pontile) per unità di lunghezza inferiore o uguale a metri lineari sei e centimetri cinquanta di lunghezza, fuori tutto,.

La suddivisione di cui sopra costituisce un criterio valido unicamente per la formazione delle graduatorie e relative liste di attesa, mentre la materiale collocazione delle unità al pontile sociale, ai fini dell'ormeggio, verrà stabilita dalla Commissione di Ormeggio, udito il parere del personale del pontile.

Per l'inserimento dell'unità in una delle due graduatorie, o relative liste di attesa, nonché per la determinazione della fascia di lunghezza, ai fini del calcolo del contributo stagionale di ormeggio, si terrà conto unicamente della **lunghezza e larghezza effettive e reali dell'unità**, a vela o motore, **fuori tutto**.

La **lunghezza** sarà determinata misurando linearmente l'unità dall'estrema punta della prua e sino all'estremo punto della poppa, con esclusione del motore, se fuoribordo, e di delfiniere e plancette poppiere solo se costituenti appendici esterne e mobili, e con inclusione, invece, di quelle costituenti parte integrante dello scafo.

La **larghezza** delle singole unità, ai fini del calcolo del contributo stagionale di ormeggio, sarà determinata misurando l'unità nel punto di massima larghezza, fuori tutto.

Unicamente ai fini di cui sopra, si prescinde da eventuali declassamenti, status o qualificazioni favorevoli dell'unità ai fini fiscali, nonché dalla lunghezza o larghezza risultanti dal libretto di immatricolazione o di navigazione, se non corrispondenti alla lunghezza o larghezza reali dell'unità, determinata con i criteri di cui innanzi.

L'unità di proprietà del socio dovrà rientrare, relativamente alle dimensioni, in una delle fascie di lunghezza e relativa larghezza predisposte dalla Commissione di Ormeggio e ratificate dal Consiglio di Amministrazione, e specificate nella Tabella n°2, allegata, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Sarà redatta una graduatoria, e relativa lista di attesa, per ognuno dei due settori, rispettivamente, per le unità di lunghezza inferiore e superiore a metri lineari sei e centimetri cinquanta, fuori tutto. I natanti di lunghezza uguale a metri lineari sei e centimetri cinquanta fuori tutto saranno inseriti nella graduatoria dei natanti inferiori a metri sei e centimetri cinquanta.

Le **graduatorie** comprendono i soci, in numero uguale a quello dei posti disponibili al pontile, aventi maggior punteggio ai fini dell'ormeggio del proprio natante od imbarcazione.

Le **liste di attesa** comprendono, invece, i soci in esubero, che avranno diritto all'ormeggio in ipotesi di rinuncia, esclusione o decadenza di un socio, già incluso nella graduatoria del settore relativo.

Il beneficio dell'ormeggio verrà assegnato ai soci la cui posizione di punteggio, in una delle due graduatorie, sia compatibile con il numero di posti disponibile al pontile sociale, nel settore relativo alle dimensioni della propria unità da diporto, iniziando dal primo socio in graduatoria.

A parità di punteggio il posto sarà assegnato al socio con maggiore anzianità di iscrizione.

L'inserimento nella graduatoria, e nella relativa lista di attesa costituisce l'unica modalità per l'ottenimento del beneficio di un posto di ormeggio al pontile sociale.

La determinazione dell'anzianità ai fini della graduatoria avviene in base all'anno, e poi al mese ed al giorno di iscrizione alla Sezione. L'indicazione da parte del socio del solo anno di iscrizione, e non della data precisa, comporta l'inserimento nella graduatoria, o lista di attesa, all'ultimo posto dell'anno relativo.

Le graduatorie e le relative liste di attesa, a prescindere dal punteggio individuale, comprenderanno solo i soci della Sezione che abbiano regolarmente rinnovato, nei termini statutari, o in quelli diversi indicati dal Consiglio di Amministrazione, il tesseramento annuale, e siano in regola con il versamento degli altri contributi. Il socio, già iscritto, che non ha rinnovato il tesseramento nei termini statutari, o in quelli diversi indicati dal

Consiglio di Amministrazione, e non abbia versato gli ulteriori contributi sociali, è moroso e, sempre che non perda la qualità di socio, non potrà essere inserito, per l'anno in corso, in una delle graduatorie e beneficiare del posto di ormeggio, ma solo in una delle liste di attesa, in base al punteggio, salvo a riprendere la posizione originaria, per l'anno successivo, qualora adempia a tutti gli obblighi associativi.

Il socio il quale abbia presentato domanda di ormeggio, ma che, ai sensi del precedente articolo uno, lettera "B", non abbia mai partecipato, direttamente, ad almeno una assemblea e/o manifestazione sociale nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di ormeggio, nonostante il punteggio, per l'anno in corso, non sarà inserito nè in graduatoria né in lista di attesa.

Ogni socio potrà essere inserito in una sola delle due graduatorie o liste di attesa, dovendo comunicare alla Sezione, preventivamente, e rigorosamente nei tempi e modalità in seguito stabiliti, in quale delle due graduatorie di settore vorrà essere inserito. Una volta comunicata la scelta essa è irrevocabile e non potrà essere mutata nel corso dell'anno.

Il socio armatore non potrà occupare il posto assegnatogli con una unità di tipo diverso, o di dimensioni maggiori o inferiori, rispetto a quella oggetto dell'istanza, o eccedente la disponibilità del settore.

Il socio armatore inserito in una delle due graduatorie che successivamente acquisti o sostituisca la propria unità con altra di dimensioni incompatibili con il settore assegnatogli, perde per l'anno in corso, il beneficio del posto ed entra in graduatoria, per l'anno successivo, nell'altro settore. Sono vietati mutamenti di settore nel corso dell'anno o, successivamente al decorso del termine per la comunicazione della scelta del settore.

Il socio il quale, avendo una posizione in graduatoria eccedente il numero di posti disponibili al pontile per il settore relativo, non beneficia dell'assegnazione dell'ormeggio, viene collocato solo in lista di attesa, e subentrerà nel godimento di un posto di ormeggio non appena si liberi un posto già assegnato ad altro socio in graduatoria nel relativo settore, ed in base alla propria posizione nella lista di attesa. Il socio in lista di attesa in un settore non può essere inserito nella graduatoria o nella lista di attesa dell'altro settore, ma dovrà attendere che si liberi un posto compatibile nel settore scelto, e relativo alle dimensioni della propria unità da diporto.

ARTICOLO 13)

ORGANI E MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE GRADUATORIE E LISTE DI ATTESA

La Commissione di Ormeggio è composta dal Presidente della Sezione, che riveste la qualità di Presidente, dal Segretario della Sezione, e da due soci "Delegati all'ormeggio", nominati, con delibera, dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente della Sezione, e scelti fra i componenti del Consiglio stesso o fra i soci della Sezione. La

Commissione di Ormeggio è nominata alla prima riunione, dopo ogni elezione degli organi sociali, e dura in carica un triennio.

Ogni anno la Commissione di Ormeggio determina preventivamente il numero di posti disponibili al pontile sociale, nei due settori, e redige, per ciascun settore, graduatorie e liste di attesa, che sono, successivamente, ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio che intenda ormeggiare la propria unità, ed essere inserito in una delle due graduatorie, dovrà fare istanza alla Sezione esclusivamente su apposito modello prestampato predisposto dal Consiglio di Amministrazione, tassativamente, **entro il giorno primo del mese di marzo di ciascun anno**, indicando le dimensioni del proprio natante e le altre informazioni richieste.

Entro il **giorno venti del mese di marzo** di ciascun anno la Commissione di Ormeggio:

- 1) determina, preventivamente, il numero di posti disponibili al pontile, in entrambi i settori;
- 2) provvede a determinare i punteggi individuali (intesi come mera sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri indicati nella Tabella n°1), dei singoli soci che hanno effettuato istanza per l'ormeggio;
- 3) redige, udita la relazione del Presidente, le due graduatorie, in base ai criteri sopra indicati, nonché le eventuali liste di attesa per esubero, di ciascun settore.

L'attribuzione di punteggi in base al n° cinque della Tabella n°1, per motivi di particolare e notevole merito del socio, (cioè in virtù, esclusivamente, di importanti ed oggettivi servizi resi dal socio stesso alla Sezione nell'anno solare precedente), sarà motivata brevemente ed avverrà su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le graduatorie e liste di attesa, dopo la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi entro il trenta del mese di marzo, saranno disponibili, per la consultazione, presso la sede sociale.

Le graduatoria e le relative liste di attesa saranno consultabili esclusivamente dai soci, personalmente, presso la sede della Sezione, (o presso altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione) a loro cura, **e sono inappellabili**. Essendo atto interno alla Sezione, e contenendo dati di altri soci, anche ai fini della tutela della privacy, non sarà possibile farne copie.

I soci inseriti in una delle due graduatorie dovranno corrispondere il contributo di ormeggio **in unica soluzione e per intero**, tassativamente entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, preventivamente, comunicato ai soci, **a pena di decadenza**.

In ipotesi di decadenza di un socio in una delle due graduatorie per mancato pagamento del contributo di ormeggio entro il termine fissato, o a seguito di rinuncia dello stesso, da effettuarsi per iscritto, subentrerà, al suo posto, il socio al primo posto della lista di attesa relativa al settore del socio decaduto o rinunziante, e così di seguito, progressivamente in base alla posizione della lista di attesa.

La mancata fruizione da parte di un socio in graduatoria del beneficio di ormeggio, per due anni di seguito, comporterà la perdita del diritto di ormeggio e la retrocessione del socio, per l'anno successivo, al primo posto della lista di attesa dei soci non aventi diritto al posto di ormeggio del settore scelto.

Il socio di nuova iscrizione, o che si reisciva alla Sezione, viene collocato, dall'anno successivo all'iscrizione, all'ultimo posto assoluto della lista di attesa del settore scelto.

ARTICOLO 14) SANZIONI

L'inosservanza delle norme regolamentari contenute nel presente regolamento comporterà a carico del socio inadempiente la sospensione della frequenza della base nautica per la durata di giorni dieci, a far data dal ricevimento della comunicazione, con conseguente obbligo di rimozione immediata dell'unità ormeggiata.

La competenza all'accertamento delle violazioni relative all'ormeggio, ed all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, fatta salva la competenza del Collegio dei Probiviri, spetta alla Commissione di Ormeggio, ai sensi del successivo articolo 16.

Qualora la violazione perpetrata dal singolo socio armatore integri gli estremi anche di una violazione dello Statuto e del Regolamento Nazionali vigenti della Lega Navale Italiana, il Presidente della Commissione di Ormeggio, ferma l'eventuale applicazione, nella propria qualità di Presidente della Sezione, della sanzione di cui al primo comma del presente articolo, dopo apposita informativa al Consiglio di Amministrazione, riferirà al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione per l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

L'indicazione da parte del socio di dati o notizie personali false, o palesemente erranee, al fine di ottenere benefici non spettantigli, realizzando un comportamento scorretto verso la Sezione e gli altri soci, comporta l'esclusione del socio, per l'anno in corso, sia dalla graduatoria che dalla lista di attesa, e l'inserimento, per l'anno successivo, solo nella lista di attesa in base al punteggio individuale.

Il socio beneficiario del diritto di ormeggio al quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione cautelare dalla frequenza della base nautica o della sospensione della qualità di socio in via cautelare, non potrà ormeggiare la propria unità da diporto o, se già ormeggiata, dovrà rimuoverla immediatamente, ed a sue spese, per tutto il periodo di durata della sanzione. In mancanza l'unità sarà rimossa coattivamente con spese a carico del socio.

In caso di applicazione della sanzione della sospensione dalla frequenza della base nautica o della rimozione in danno, oppure in ipotesi di mancata fruizione per qualsiasi motivo del posto di ormeggio, il socio non avrà diritto a nessun rimborso in quanto i contributi sopra indicati non si configurano come corrispettivo di un servizio, bensì come mera partecipazione volontaria di ciascun socio alle spese di gestione della Sezione, commisurate strettamente agli oneri, e divise in misura proporzionale fra i soci.

Il socio cui sia stata inflitta dal collegio dei probiviri una sanzione disciplinare definitiva, perderà, a titolo di sanzione accessoria, il beneficio del posto di ormeggio per la durata di anni tre, e dopo tale periodo, se ancora socio, sarà inserito all'ultimo posto assoluto della lista di attesa.

ARTICOLO 15) LIMITI DI APPLICAZIONE

Ogni socio avrà diritto all'assegnazione del punteggio relativo all'anzianità di iscrizione ad iniziare dal compimento di un intero anno solare dalla data dell'iscrizione alla Sezione. In virtù di quanto sopra se al momento della redazione delle graduatorie e liste di attesa il socio di nuova iscrizione non ha ancora maturato un anno solare dalla stessa, non avrà diritto a nessun punteggio.

I punteggi relativi agli incarichi sociali direttivi, di cui al punto sei della tabella, non sono cumulabili tra loro, ed in caso di cumulo di cariche si attribuirà il solo punteggio più alto.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà preventivamente, all'inizio di ciascun anno, e comunicherà all'assemblea dei soci, le manifestazioni sociali la cui partecipazione darà diritto al conseguimento del punteggio da parte del socio che vi aderisca.

Il punteggio relativo all'anzianità viene calcolato ed attribuito in base all'anzianità già conseguita da ciascun socio al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

ARTICOLO 16) CONTROVERSIE

Le questioni che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento di ormeggio, alla graduatoria di ormeggio, ed a tutte le problematiche connesse, saranno risolte dalla Commissione di Ormeggio che delibererà a maggioranza, ed il socio con la presentazione della domanda di ormeggio rinunzia ad ogni e qualsivoglia azione giudiziale, o diversa, e ad ogni pretesa risarcitoria.

Per quanto non previsto espressamente si applica lo Statuto Nazionale vigente della Lega Navale Italiana ed il relativo Regolamento.



LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI AMALFI
www.Lniamalfi.it

TABELLA N°1

PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI SOCI

TITOLO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1) Per ogni anno effettivo di iscrizione alla Sezione	10 punti
2) Partecipazione diretta a ciascuna assemblea dei soci	3 punti
3) Partecipazione per delega a ciascuna assemblea dei soci	1 punto
4) Partecipazione diretta e/o con la propria unità a ciascuna manifestazione organizzata dalla Sezione	3 punti
5) Effettuazione di particolari attività o servizi di notevole pregio e valore a favore della Sezione	4 punti
6) Per ciascun anno di copertura di incarichi sociali direttivi	Consiglio di Amministrazione 4 punti Commissione di Ormezzano e Collegio Revisori 2 punti Collegio Probiviri 1 punto



LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI AMALFI
www.Lniamalfi.it

TABELLA N°2

LARGHEZZA MASSIMA UNITA' DA DIPORTO DI PROPRIETA' DEI SOCI ORMEGGIATE AL PONTILE SOCIALE

(Misure in metri lineari)

Approvata all'unanimità dall'assemblea dei soci del

Fasce di lunghezza (Fuori tutto)	Larghezza massima consentita per la fascia
Fino a metri 5	2,00
Da metri 5 a metri 6	2,20
Da metri 6 a metri 7	2,40
Da metri 7 a metri 8	2,60
Da metri 8 a metri 9	2,80
Da metri 9 a metri 10,70	3,30 (unità a vela 3,40)

NOTA

La larghezza dovrà essere calcolata misurando, in centimetri, il punto di massima larghezza dell'unità da diporto, fuori tutto.

Ogni unità da diporto dovrà essere di larghezza al massimo uguale a quella consentita per la propria fascia di lunghezza. In tale caso, il socio verserà esclusivamente il contributo di ormeggio relativo alla propria fascia. (v. esempio n°1)

Qualora l'unità da diporto sia di larghezza maggiore a quella consentita per la propria fascia, ma non eccedente la larghezza massima prevista per la fascia di lunghezza direttamente superiore, il socio armatore verserà la

somma di **Euro 5 (cinque) per ogni centimetro di larghezza eccedente** la larghezza massima consentita per la propria fascia.(v. *esempio n°2*)

Qualora l'unità da diporto sia di larghezza tale da eccedere anche quella prevista per la fascia di lunghezza superiore alla propria, non si applicherà il contributo integrativo, ed il socio armatore verserà direttamente il contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza superiore alla propria, o per quella ancora successiva.(v. *esempio n°3*)

Il contributo ulteriore per la larghezza supplementare dovrà essere versato contestualmente al contributo principale.

La larghezza massima consentita per le unità da diporto ormeggiate al pontile è di metri tre e centimetri trenta, fuori tutto, fatta eccezione per le unità a vela il cui limite massimo è di metri tre e centimetri quaranta.

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di cui sopra, per unità a vela si intendono solo quelle con propulsione principale eolica, anche se eventualmente dotate di motore ausiliario, con esclusione delle unità a prevalente propulsione a motore, ma dotate di anche di superficie velica.

Ogni unità sarà misurata al momento del primo ormeggio per riscontrare i dati forniti dal socio nella relativa domanda.

ESEMPI ESPLICATIVI

Esempio n°1)

Unità di metri 4,70 di lunghezza f.t. e di metri 1,90 di larghezza. Il socio armatore corrisponderà il solo contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza fino a cinque metri.

Esempio n°2)

Unità di metri 6,90 di lunghezza f.t. e di metri 2,55 di larghezza (eccedente di 15 centimetri la propria fascia ma non anche quella superiore). Il socio armatore corrisponderà il contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza da sei a sette metri, oltre al contributo integrativo per i 15 centimetri eccedenti ($15 \times 3 = 45$ euro) in quanto la larghezza dell'unità non eccede la larghezza massima prevista la fascia direttamente superiore alla propria.

Esempio n°3)

Unità di metri 6,90 di lunghezza f.t. e di metri 2,78 di larghezza. Il socio armatore, poiché la propria unità supera la larghezza massima prevista per la fascia superiore alla propria, corrisponderà direttamente il contributo di ormeggio previsto per la fascia di lunghezza da otto a nove metri.